



COMUNE DI MONTECCHIO
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE COPIA

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 56 del 08/09/2014

**Oggetto: IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI):
ALIQUOTE ANNO 2014 E DISCIPLINA REGOLAMENTARE. APPROVAZIONE.**

L'anno duemilaquattordici il giorno otto del mese di settembre alle ore 20,30 nella Sala della Rocca, in sessione ordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta la Consiglieria DANIELA MINARDI nella sua qualità di PRESIDENTE.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

COLLI PAOLO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Presente
MINARDI DANIELA	Presente
FRIGGERI ANDREA	Presente
ZAVARONI CATERINA	Presente
ZAMBELLO STEFANIA	Ass. giust.
BALDI NANDA	Presente
GIROLDINI ILLER	Presente
ANGIANI GIULIO	Presente
FERRARI BARBARA	Presente
GOLINELLI DANIELE	Presente
ANGHINOLFI PATRIZIA	Presente
FICO GIUSEPPE	Presente
BORGHI FEDERICA	Ass. giust.
CALDINI MAURO	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Ass. giust.

Ne risultano presenti n.14 e assenti n. 3

Assessori non Consiglieri:

FINETTI ALESSANDRA	Presente
MARCHETTI ANGELA	Presente

Assiste il Dott. GANDELLINI STEFANO Segretario Comunale del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il PRESIDENTE, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: =====

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
- la legge 27 Dicembre 2013 n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 1 commi 639, 640 e commi 669 e successivi, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato Tasi;

CONSIDERATO CHE la legge n. 147 del 2013 in particolare prevede:

- all'art. 1 comma 669 così come sostituito dal DL 16/2014 art. 2 comma 1 lett. f) che il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- all'art. 1 comma 671 che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- all'art. 1, comma 677, che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima Tasi non può eccedere il 2,5 per mille. *Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille e purché siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;*
- all'art. 1, comma 678, che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9, comma 3bis, del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- all'art. 1, comma 688, come modificato D.L. n. 66 del 24/04/2014 (come convertito nella L. 89/2014), che per il solo anno 2014, per i comuni che, non avendo deliberato e pubblicato le aliquote TASI entro il 23/05/2014, "Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI è effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014";

a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

- che il gettito Tasi è diretto alla copertura (nella misura che si attesta attorno al 80%) del costo dei seguenti servizi indivisibili così come desunti dallo schema del bilancio di previsione per l'anno 2014:

SERVIZIO DI TUTELA DEGLI EDIFICI ED AREE COMUNALI : € 122.000,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO : € 59.200,00

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA : € 277.000,00

SERVIZIO VIABILITA' : € 99.217,00

SERVIZI DEMOGRAFICI-SPORTELLI: € 68.531,00

SERVIZI ISTITUZIONALI : €10.000,00

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE (compresi nel trasferimento all'Unione Val d'Enza): €113.000,00

- che il gettito necessario alla suddetta copertura parziale può essere ottenuto applicando l'aliquota Tasi solo sulle abitazioni principali, e quelle a queste assimilate di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, agli immobili strumentali dell'agricoltura di cui al comma 708 art. 1 della Legge 147/2013, ed ai beni merce delle imprese di costruzione di cui all'art. 13 comma 9 bis del D.L. 201/2011, tutte fattispecie non soggette ad Imu, in modo da garantire la contribuzione di tutti i contribuenti al pagamento dei servizi indivisibili del Comune, attraverso il pagamento dell'IMU, della TASI e dell'addizionale comunale all'Irpef;

- che il Comune che utilizza, in tutto o in parte, la maggiorazione dello 0,8 per mille per le abitazioni principali è tenuto ad introdurre detrazioni d'imposta o altre misure tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili;

CONSIDERATA la volontà dell'Ente di agevolare coloro che posseggono e risiedono in immobili di valore catastale "modesto";

RITENUTO di istituire con decorrenza 01/01/2014 l'imposta sui servizi indivisibili TASI e deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi - IUC) per l'anno 2014:

PROSPETTO ALIQUOTE 2014

	<u>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 ED A/7 E RELATIVE PERTINENZE .</u>
--	--

0,26 per cento

Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ANZIANI E DISABILI

0,26 per cento

E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale, comprese le relative pertinenze, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE

Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

0,26 per cento

FORZE DI POLIZIA

Si tratta di un unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

0,26 per cento

COOPERATIVE A PROPRIETA' INDIVISA

Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze.

Detrazioni per abitazioni principali ed equiparate:

0,26 per cento

Alle abitazioni come sopra definite, con rendita catastale relativa all'unità abitativa (comprese le pertinenze) fino a 350 €, si applica una detrazione pari al 50% dell'imposta dovuta.

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Art. 1 – La Tasi è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, ed aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Art. 2 - Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art. 1 comma 671 Legge 27/12/2013 n. 147 nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso di ciascun titolare del bene medesimo.

Art. 3 - Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale (come nel caso delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), la Tasi è dovuta dal detentore nella misura del 30% dell'imposta complessivamente dovuta e nella stessa misura spetta la detrazione per abitazione principale. La restante parte, cioè il 70% è a carico del possessore cui compete la detrazione nella stessa misura.

Art. 4 – Qualora l'immobile sia utilizzato come abitazione principale da uno o parte dei soggetti possessori, i diversi tributi (IMU o TASI) dovuti sul medesimo immobile, sono determinati facendo riferimento alle rispettive quote di possesso e alle aliquote corrispondenti.

Art. 5 - Qualora l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Art. 6 - Nel caso di casa coniugale assegnata a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il coniuge assegnatario è considerato come titolare di un diritto di abitazione, pertanto, in quanto titolare di un diritto reale, è da considerarsi come unico soggetto passivo del tributo.

Art. 7 - Il versamento della Tasi per l'anno 2014 si effettua in due rate, scadenti il 16 ottobre ed il 16 Dicembre.

Art. 8 - Il versamento verrà effettuato dai contribuenti in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17.

Art. 9 – Il Comune si impegna a mettere a disposizione dei contribuenti, anche tramite programma di calcolo on-line, tutte le informazioni che potranno favorire ed aiutare i contribuenti nella predisposizione del calcolo stesso.

Art. 10 – Non sono dovuti versamenti e non sono effettuati rimborsi per somme inferiori a € 2,50 di imposta annua complessiva;

Art. 11 - Il tributo Tasi e le relative detrazioni eventualmente spettanti, sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Art. 12 – Le presenti norme regolamentari si adeguano automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria in materia. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse

VISTO il Decreto Legge 6 marzo 2014 n. 16;

VISTO l'art. 27, c. 8, della Legge n. 448/2001, secondo cui:

- il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 169 del 23.07.2014, recante "Ulteriore differimento al 30 settembre 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2014 degli enti locali";

PRECISATO che il rinvio a riferimenti normativi si intende effettuato in modalità dinamica;

VISTO il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 e successive modifiche ed integrazioni;

UDITI gli interventi allegati alla precedente deliberazione consiliare n. 53 dell'8.09.2014;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui agli artt. 49, comma 1, e 147 bis del D. Lgs n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14

VOTI FAVOREVOLI - N. 11

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia - NCD e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle;

ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Giuseppe Fico del Gruppo Uniti per Montecchio.

DELIBERA

1. di istituire dal 01/01/2014 l'imposta sui servizi indivisibili (TASI) e di approvare le aliquote e le norme regolamentari come precisato in parte narrativa, ai fini dell'applicazione della Tasi-IUC per l'anno 2014;
2. di dare mandato al funzionario responsabile di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15 del DL 201/2011 la presente delibera al Ministero dell'economia e finanze, tramite pubblicazione sito informatico di cui al decreto legislativo n. 360 del 1998, entro i termini di legge;

IL CONSIGLIO COMUNALE

IN CONSIDERAZIONE dell'urgenza che riveste l'esecuzione della presente deliberazione, ai fini del rispetto dei termini di pubblicazione;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 14

VOTI FAVOREVOLI - N. 11

VOTI CONTRARI - N. 2 - Consiglieri Elena Montanari del Gruppo Forza Italia - NCD e Mauro Caldini del Gruppo Movimento Cinque Stelle;

ASTENUTI - N. 1 - Consigliere Giuseppe Fico del Gruppo Uniti per Montecchio.

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) :**
ALIQUOTE ANNO 2014 E DISCIPLINA REGOLAMENTARE. APPROVAZIONE.

Parere del Responsabile del Settore/ U.O. proponente,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ **PARERE FAVOREVOLE** _____ in ordine alla
regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 26-08-2014

Il Responsabile del Settore/U.O.
F.to **FILIPPI ROBERTA**

Note:

Oggetto: IUC-COMPONENTE TASI (TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI) :
ALIQUOTE ANNO 2014 E DISCIPLINA REGOLAMENTARE. APPROVAZIONE.

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla
regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 28-08-2014

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
F.to FILIPPI ROBERTA

Note:

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
F.to COLLI PAOLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. GANDELLINI STEFANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Questa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà per 15 giorni consecutivi dal 09-09-2014.

Montecchio Emilia, il 09-09-2014

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. IACCHERI ELISA

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Montecchio Emilia, il 09-09-2014

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio

ATTESTA

- CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

- () E' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, come prescritto dall'art. 124 del D.Lgs 267/2000.
- () E' stata comunicata ai Capigruppo consiliari in data 09-09-2014 giorno di pubblicazione (art. 125, D.Lgs 267/2000).

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 19-09-2014

- () Dichiarata immediatamente eseguibile (art.134, co.4, D.Lgs 267/2000).
- () Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, co.3, D.Lgs 267/2000).

Montecchio Emilia, il 19-09-2014

IL V.SEGRETARIO COMUNALE
Dott. IACCHERI ELISA